Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 maggio 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1949, n. 224.

Prelevazione di L. 42.057.880 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1948-49.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica, sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 42.057.880 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1948-49.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le è inteso all'assegnazione di complessive L. 42.057.880 negli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri, per il corrente esercizio finanziario, onde sopperire alle sottoindicate urgenti occorrenze:

Ministero del tesoro:

per la retribuzione delle maggiori prestazioni straordinarie richieste al personale operaio in servizio presso la Zecca ai fini dell'acceleramento delle operazioni relative alla coniazione delle nuove monete metalliche da emettere in sostituzione dei biglietti di Stato già in circolazione, operazione questa resa indilazionabile dallo stato di logorio raggiunto dai biglietti medesimi L. 4.800.000

per spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione ad urgenti ed inderogabili esigenze d'ordine vario più particolarmente connesse con il funzionamento dei Gabinetti dei due Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri on. Piccioni ed on. Porzio e dei Ministri senza portafoglio on. Tremelloni ed onorevole Giovannini L. 4.000.000

per il pagamento delle competenze dovute ad un esperto tecnico, estraneo all'Amministrazione dello Stato, incaricato dello studio dei provvedimenti intesi al coordinamento ed all'aggiornamento della legislazione sulle pensioni di guerra, ai fini di un più sollecito espletamento delle numerose pratiche giacenti . . . » 1.000.000

Ministero degli affari esteri:

per maggiore contributo all'Organizzazione Internazionale del Lavoro, per l'anno 1948, in dipendenza degli atti approvati con legge 13 novembre 1947, n. 1622 » 25.657.880

(l'integrazione si rende necessaria a seguito della intervenuta determinazione, nella misura di dollari 112.906,38, del concorso dovuto dallo Stato italiano alle spese di funzionamento dell'Organizzazione predetta)

per provvedere alle spese di ospitalità per tre docenti universitari argentini, in visita in Italia per un giro di studi e di conferenze . . » 1.000.000

Ministero dell'interno:

per il servizio di investigazione politica in relazione anche al particolare stato dell'ordine pubblico in talune zone del territorio nazionale » 5.600.000

Totale . L. 42.057.880

Poichè ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si fa luogo a tale assegnazione mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà recata dall'art. 42 della legge di contabilità, approvata con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il Ministro per il tesoro: PELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 26 ottobre 1948, n. 1256 e 30 ottobre 1948, nn. 1262 e 1271;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949, è autorizzata la prelevazione di L. 42.057.880 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 53. — Spese casuali, ecc. . L. 4.000.000

Cap. n. 282. — Compensi ad estranei, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 309. — Compensi per lavoro straordinario agli operai della Zecca . » 4.800.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 40. — Congressi, conferenze, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 45. — Contributo del Governo italiano a favore della Organizzazione Internazionale del lavoro . . . . . L. 25.657.880

Ministero dell'interno:

Cap. n. 74. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 5.600.000

Totale . . L. 42.057.880

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 225.

Approvazione dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia.

N. 225. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, viene approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con regio decreto 6 febbraio 1942, n. 157

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1949, n. 226.

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di ostetricia e ginecologia, con sede in Roma.

N. 226. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di ostetricia e ginecologia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1949, n. 227.

Autorizzazione all'Accademia nazionale di Santa Cecilia ad accettare un legato.

N. 227. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato di L. 100.000 disposto in suo favore dalla signora Lina Cavalieri.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 228.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una eredità.

N. 228. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare l'eredità relitta in suo favore dal rag. Felice Somasca fu Antonio, con testamento olografo in data 22 aprile 1946, pubblicato e depositato il 24 marzo 1947 per atti del notaio dott. Alessandro Brambilla di Milano, valutata complessivamente a circa lire 25 milioni, il cui usufrutto generale spetta alla sorella del *de cuius* Maria Somasca, vita natural durante, a condizione che si proceda allo smobilizzo degli stabili facenti parte dell'eredità stessa, quando la nuda proprietà si sarà consolidata con l'usufrutto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 229.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Chiara Anania », con sede nel comune di Savelli (Catanzaro).

N. 229. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Chiara Anania », con sede nel comune di Savelli (Catanzaro) viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1949

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1949.

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e interprovinciali autorizzate per l'anno 1949.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e interprovinciali, autorizzate per l'anno 1949, ai sensi dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1949

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LOMBARDO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali nazionali e interprovinciali autorizzate per l'anno 1949

DENOMINAZIONE	Località	Data	Decreto di autorizzazione
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI LEGALMENTE RICONOSCIUTI			
XXVII Fiera di Milano campionaria internazionale	Milano	12-29 aprile	R.D. 1-7-22, n. 919
XIII Fiera del Levante campionaria internazionale	Bari	10-26 settembre	R.D. 3-10-29, n. 1874
LI Fiera internazionale della agricoltura e dei cavalli	Verona	13-21 marzo	R.D. 30-10-30, n. 146
Fiera autunnale dei cavalli	»	9-12 ottobre	»
XIII Mostra nazionale delle frutta	»	tre giorni della 1ª quind. di agosto	»
II Esposizione internazionale della tecnica cinematografica	Venezia	11-31 agosto	R.D.L. 13-2-36 n. 891
IV Mostra internazionale delle conserve alimentari	Parma	8-19 settembre	R.D. 15-5-39, n. 773
XIII Mostra-mercato nazionale dell'artigianato	Firenze	14-29 maggio	R.D. 7-3-38, n. 703
IX Fiera di Ancona Mostra nazionale mercato della pesca	Ancona	15 luglio-15 agosto	R.D. 30-11-36, n. 2497
X Fiera di Foggia nazionale per il bestiame	Foggia	25-30 maggio	R.D. 14-4-39, n. 777
Fiera autunnale di Foggia	»	25-30 novembre	»
X Fiera delle attività economiche siciliane	Messina	10-24 agosto	R.D. 3-1-39, n. 507
MANIFESTAZIONI NON ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI LEGALMENTE RICONOSCIUTI			
I. — *Economiche.*			
a) *Internazionali:*			
XXVII Fiera campionaria internazionale di Padova	Padova	4-19 giugno	D.M. 15-1-49
II Fiera di Bolzano campionaria internazionale	Bolzano	12-27 settembre	»
Esposizione internazionale dell'arte tessile e dell'abbigliamento	Torino	2-20 aprile	»
Mostra internazionale della casa moderna	Torino	11-26 giugno	D. M. 30-3-1949
Mostra d'autunno per gli scambi con i Paesi dell'Europa Occidentale	Torino	3-13 settembre	D. M. 15-1-1949
IV Mostra internazionale delle industrie del cuoio	Milano	14-20 settembre	»
XXVII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo	Milano	19-27 novembre	»
Fiera internazionale della macchina per cucire	Pavia	3-18 settembre	»
Mostra della economia montana	Bergamo	21 agosto - 11 sett.	»
II Fiera di Trento internazionale di equipaggiamento turistico, alpinistico, caccia e pesca	Trento	6-21 agosto	»
Esposizione internazionale ovina	Roma	4-7 aprile	D. Inter. 15-1-1949
b) *Nazionali:*			
III Mostra campionaria di Roma	Roma	28 magg. - 12 giug.	»
IX Mostra nazionale della metal-meccanica	Torino	1-16 ottobre	D. M. 15-1-1949
Mostra nazionale dello sport	Vercelli	4-25 settembre	»
V Mostra biennale di floricoltura	S. Remo (Imperia)	26 marzo - 3 aprile	D. Inter. 15-1-1949
XVI Mostra nazionale della radio	Milano	24 sett. - 8 ottobre	D. M. 15-1-1949
XII Mostra-mercato nazionale delle calzature	Vigevano (Pavia)	5-14 marzo	D. M. 15-2-1949
IV Mostra nazionale laniera	Vicenza	1-15 settembre	D. M. 15-1-1949
IV Mostra nazionale della seta	Treviso	18 sett. - 2 ottobre	D. Inter. 15-1-1949
Presentazione nazionale della moda della calzatura 1949	Bologna	3-13 marzo	D. M. 15-1-1949
Mostra nazionale dei prodotti ortofrutticoli invernali	Bologna	27 nov. - 4 dic.	D. Inter. 15-1-1949
II Mostra nazionale dei formaggi tipici italiani	Modena	24 sett. - 3 ott.	»
VI Mostra-mercato dei vini pregiati d'Italia	Siena	3-18 agosto	»

DENOMINAZIONE	Località	Data	Decreto di autorizzazione
Fiera nazionale del vino	Lecce	23 magg. - 8 giug.	D. Inter. 15-1-1949
IV Fiera del mare	Taranto	18 giugno - 4 luglio	D. M. 30-3-1949
c) *Interprovinciali:*			
IV Fiera di Cremona	Cremona	17-25 settembre	D. Inter. 15-1-1949
Fiera di Mantova	Mantova	18 sett. - 2 ottobre	»
Mostra interprovinciale dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura	Rovereto (Trento)	5-23 agosto	»
III Fiera campionaria di Pordenone - Friuli - Venezia Giulia	Pordenone (Udine)	3-18 settembre	»
II Mostra interprovinciale del Tirreno	Livorno	17 luglio - 6 agosto	»
IV Mostra-mercato dell'artigianato, delle piccole industrie e dell'agricoltura delle Marche	Ascoli Piceno	27 agosto - 11 sett.	»
Mostra interprovinciale dell'arte ceramica moderna e del prodotto abruzzese e Mostra retrospettiva dell'arte ceramica castellana	Teramo	10 giug. - 10 luglio	»
II Fiera campionaria della Calabria	Catanzaro	1-15 luglio	»
III Fiera del vino	Asti	1-15 maggio	»
II Fiera delle attività agrumarie	Reggio Calabria	15-30 gennaio	D. M. 3-1-1949
II. — *Artistiche.*			
III Mostra internazionale della tecnica fotografica	Bologna	16-30 ottobre	D. Inter. 15-2-1949
Mostra del paesaggio italiano - nazionale	Diano Marina (Imperia)	2ª decade di agosto	»
Mostra del premio nazionale di pittura per la casa	Cremona	15 magg. - 10 lug.	»
II Gran premio Forte dei Marmi - Mostra nazionale di pittura e scultura	Forte dei Marmi (Lucca)	16 luglio - 16 sett.	»
Mostra del paesaggio « Marine d'Italia » - nazionale	Riccione (Forlì)	29 lug. - 31 agosto	»
V Esposizione interregionale di arte contemporanea	Ravenna	1-30 settembre	»

(1914)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1949.

Determinazione dei periodi medi di occupazione e del salario medio ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti della Cooperativa lavoratori autonomi, categoria pittori, di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

I periodi medi di occupazione mensile ed i salari medi ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti della Cooperativa lavoratori autonomi, categoria pittori, Trapani, sono determinati come segue:

occupazione media mensile, giorni 24;
salario medio giornaliero, L. 140.

Art. 2.

Il salario medio di cui al precedente articolo è valevole fino alla decorrenza di applicazione del decreto Ministeriale 10 novembre 1948, per la maggiorazione dei salari medi nei confronti di particolari categorie di lavoratori.

Roma, addì 20 aprile 1949

p. *Il Ministro*: LA PIRA

(1837)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1949.

Determinazione dei periodi medi di occupazione e del salario medio ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti della Cooperativa fra palombari « *Ricumar* », di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori:

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

I periodi medi di occupazione mensile ed i salari medi ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti della Cooperativa fra palombari « Ricumar » Venezia, sono determinati come segue:

occupazione media mensile, giorni 20;
salario medio giornaliero, L. 250.

Art. 2.

Il salario medio di cui al precedente articolo è valevole fino alla decorrenza di applicazione del decreto Ministeriale 10 novembre 1948, per la maggiorazione dei salari medi nei confronti di particolari categorie di lavoratori.

Roma, addì 20 aprile 1949

p. *Il Ministro*: LA PIRA

(1838)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 18 maggio 1949:

Chiarella Carlo, notaio residente nel comune di Villalvernia, distretto notarile di Alessandria, è traslocato nel comune di Arenzano, distretto notarile di Genova;

Verde Carlo, notaio residente nel comune di Lama dei Peligni, distretto notarile di Chieti, è traslocato nel comune di Cogoleto, distretto notarile di Genova;

Bruno Nicolò, notaio residente nel comune di Casola in Lunigiana, distretto notarile di Massa, è traslocato nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova;

Navone Girolamo, notaio residente nel comune di Monteu Roero, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Varazze, distretto notarile di Savona.

(1918)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento n. 143 del 13 maggio 1949 riguardante la pubblicità dei prezzi

Avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 4 del decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, il Ministero dell'industria e del commercio con provvedimento prezzi n. 143 del 13 maggio 1949, ha disposto l'esenzione dall'obbligo di applicare i cartellini indicativi del prezzo per le seguenti merci, non interessanti l'ordinario consumo, esposte al pubblico per la vendita, sia nelle vetrine che nell'interno dei negozi:

fiori;
armonium e pianoforti;
automobili non a serie;
motocicli non a serie;
confezioni di lusso per signora;
oggetti artistici;
oggetti forniti dietro speciale commissione e modelli in un unico esemplare;
oggetti usati;
pellicceria;
prodotti non finiti e soggetti ad ulteriore lavorazione;
prodotti dell'industria orafa e pietre preziose;
profumi di lusso.

(1949)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 42.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 31 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Piscopiello Emanuele fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale L. 58.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 145 — Data: 22 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Tata Arnaldo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 16 — Rendita L. 1435.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 3 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione: Comincioli Ceresa Rita fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 11 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Gaudioso Francesco di Andrea — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativo 1 — Rendita L. 550.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264 — Data: 20 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Ielo Giuseppe fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 241.50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 263 — Data: 20 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Catania — Intestazione Ielo Giuseppe fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 20 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Farina Rosalia — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 31,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 253 — Data: 4 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Isnardi Maria fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 6145 — Data: 11 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Camilleri Vincenzo fu Casimiro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 12 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Cagnazzo Francesco di Ippazio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 26 — Capitale L. 52.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114 — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione: Cardinali Giulia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2720 — Data: 30 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Napolitano Vincenzo di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 18 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione Villani Gaetano Andrea fu Vitantonio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Capitale L. 18.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 aprile 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1683)

17ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 febbraio 1950

Si notifica che il giorno 10 giugno 1949, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 17ª estrazione, per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle diciannove serie (dalla 1ª alla 19ª) scadenti il 15 febbraio 1950, emesse in base al decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate alla estrazione di cui sopra, avranno luogo il giorno 9 dello stesso mese di giugno alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 18 maggio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1910)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	34938	800 —	Gallotti *Amalia* fu Pietro, moglie di Pavesi Guido, dom. a Pavia, con usufrutto a Mattei Maddalena fu Antonio.	Gallotti *Maria Anna Edvige* fu Pietro vedova di Pavesi Guido, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	63162	287 —	Zarpellon *Bice* fu Marco, nubile, dom. in Padova.	Zarpellon *Beatrice* fu Marco, nubile, dom. in Padova.
Id.	228589	332,50	Divizia *Caterina* fu Luigi, moglie di Perato Angelo, dom. ad Andora (Genova).	Divizia *Angela Maria Caterina Luigia*, ecc., come contro.
Id.	519876	350 —	Boccini *Mario* di *Venanzio-Giovanni*, minore, ecc.	Boccini *Mario Emanuele* di *Giovanni*, minore, ecc.
Cons. 3,50 % (1906)	786505	595 —	Della Morte Achille fu Giacomo, domiciliato a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di *Annoni Enrichetta detta anche Valeria*, fu Giacomo vedova di Della Morte Giacomo, dom. a Milano.	Della Morte Achille fu Giacomo, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio ad *Annoni Maria Emilia Enrica* fu Giacomo, ecc., come contro.
Id.	814218	14 —	*Perugi* Silvia fu Cesare, *minore sotto la patria potestà della madre Fontana Clotilde fu Vincenzo ved. Perugi*, dom. in Sarzana (Spezia), con usufrutto a Fontana *Clotilde* fu Vincenzo vedova *Perugi*, dom. in Sarzana.	*Peruggi* Silvia fu Cesare, *nubile*, dom. in Sarzana (Spezia), con usufrutto a Fontana *Rosa Maria Clotilde* fu Vincenzo vedova *Peruggi*, dom. in Sarzana.
P. R. 5 % (1936)	8435	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	814236	3,50	*Perugi* Silvia fu Cesare, *minore sotto la patria potestà della madre Fontana Clotilde fu Vincenzo ved. Perugi*, dom. in Sarzana (Spezia).	*Peruggi* Silvia fu Cesare, *nubile*, dom. in Sarzana (Spezia).
P. R. 5 % (1936)	8436	130 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	339792	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	339793	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	339794	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	365543	35 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 7ª	512	Cap. nom. 8.000 —	Albarello *Antonio* fu Livio, dom. a Montagnana (Padova).	Albarello *Antonino* fu Livio, *minore sotto la patria potestà della madre Zuviner Maria fu Serafino*, dom. a Montagnana (Padova).
Id.	513	8.000 —	Albarello Serafino Giuseppe fu Livio, ecc., come sopra.	Albarello Serafino Giuseppe fu Livio, ecc., come sopra.
Id.	514	8.000 —	Albarello Giorgio fu Livio, ecc., come sopra.	Albarello Giorgio fu Livio, ecc., come sopra.
Id.	515	2.000 —	Albarello Carlo fu Livio, ecc., come sopra.	Albarello Carlo fu Livio, ecc., come sopra.
Id.	516	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 1ª	4263	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	220465	1.500 —	Picci Guido fu Giorgio, minore sotto la patria potestà della madre Leo *Maria Giulia* fu Francesco vedova di Picci Giorgio, domiciliata in Valduggia (Vercelli).	Picci Guido fu Giorgio, minore sotto la patria potestà della madre Leo *Giulia Maria* fu Francesco vedova di Picci Giorgio, dom. in Valduggia (Vercelli).
Id.	220466	500 —	Come sopra, con usufrutto a Leo *Maria Giulia* fu Francesco ved. Picci Giorgio, dom. in Valduggia (Vercelli).	Come sopra, con usufrutto a Leo *Giulia Maria* fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 aprile 1949

(1517) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 114

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 maggio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 21 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,10
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	76 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,10
Id. 5 % 1936	96,375
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98 —
Id. 5 % convertiti 1951	100,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 21 maggio 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati n. 3 marchi d'identificazione per metalli preziosi fuori uso della ditta De Meis Giuseppe fu Angelo, esercente in Anagni.
Tali marchi recavano il n. 11.

(1849)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Savona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il precedente decreto in data 13 novembre 1948, numero 56440/20400.12.72, con cui veniva nominata la Commissione esaminatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Savona;

Vista la lettera del Prefetto di Savona in data 9 marzo 1949, n. 4915/Div. San., con la quale si comunicava che il dottor Leopoldo Sabbatini, vice prefetto, trovavasi nella impossibilità di presiedere la Commissione esaminatrice per il concorso di cui sopra;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Pasquale Console è nominato presidente della Commissione esaminatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Savona, in sostituzione del vice prefetto dott. Leopoldo Sabbatini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Savona.

Roma, addì 29 aprile 1949

(1761) *L'Alto Commissario*: COTELLESSA

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dei Monopoli di Stato, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni o trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, contenente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 36135/12106.2.7.4/1.3.1 in data 25 marzo 1949, che autorizza a bandire un concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi ».

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad allievo tecnico nel ruolo tecnico del gruppo *A* dei Monopoli di Stato, stessa branca di servizio, senza riportarvi l'idoneità. Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in scienze agrarie.

I candidati che abbiano conseguito tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno esibire anche l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del regio decreto suddetto o il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e firmate dagli aspiranti, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Laboratorio chinino di Stato, Torino, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi ed Uffici vendita generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito degli aspiranti, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. — Diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2 o copia autentica notarile su carta da bollo di L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°;

Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

f) per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del predetto articolo, purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *l*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, numero 10.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione di limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

3. — Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. — Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. — Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. — Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. — Certificato in carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. — Copia dello Stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. — Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. — I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rlasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. — I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli

interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo di L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti dev'essere prodotto entro il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato od agli Uffici da essa dipendenti dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 5° che la presiede, da due funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 6°, da un professore di agronomia e da un professore di chimica agraria, ambedue docenti universitari.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori in lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo in Roma nei giorni che saranno successivamente stabiliti. Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa in lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti previste dalle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto a indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina ad allievo tecnico con riserva di anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze loro assegnate.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo tecnico in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 10° oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina compete inoltre il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno durante il periodo di prova il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46. I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1949
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 94. — EMANUELE

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Botanica. Morfologia, anatomia delle piante.

Fisiologia della nutrizione, della procreazione e dell'accrescimento. Ereditarietà. Ibridismo. Genetica.

Sistematica delle piante.

Nozioni di patologia vegetale.

2. — Chimica agraria. Composizione della litosfera e dell'atmosfera.

Disfacimento atmosferico delle rocce.

Formazione e proprietà del terreno agrario. Classificazione dei terreni. Fertilità. Statistica agraria. Teoria delle concimazioni. Concimi. Processo vitale. Rapporti fra colloidismo e funzionamento della cellula vivente. Fermenti e fermentazioni. Metabolismo della cellula vegetale. Funzione clorofilliana. La fotosintesi vegetale. Nutrizione del vegetale superiore. Circolazione e funzione fisiologica degli alimenti. Glicidi. Lipidi. Proteidi. Acidi vegetali. Colori e pigmenti. Vitamine e ormoni.

Parte seconda:

Agronomia, Apparecchiamento del terreno, disboscamento, dissodamento, lavori profondi e frequenti. Debbio. Sovescio. Siderazione. Colture preparatrici. Tecnica della concimazione.

Semente e seminazione. Moltiplicazione per gemma.

Governo delle piante. Raccolta e conservazione del prodotto.

Consociazione e successione delle piante.

Climatologia e metereologia agraria.

Irrigazione e fognatura dei terreni. Drenaggio. Dryfarming.

Rilevamenti dei terreni. Sistemi più comuni del rilevamento dei terreni.

Fabbricati rurali.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà sulla materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1. — Istituzioni di diritto civile.

2. — Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: VANONI

(1890)

Concorso a sette posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dei Monopoli di Stato, branche di servizio « Manifatture tabacchi e Magazzini greggi e lavorati »; « Saline - Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successivi, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in A. O. le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti 1940-43;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;
Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle FF. AA. nella guerra di liberazione;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, contenente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'A. I. i benefici previsti per i reduci;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;
Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;
Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;
Ritenuta la necessità di conferire mediante concorso riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, un terzo dei posti disponibili al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 36135/12106.2.7.4/1.3.1 in data 25 marzo 1949 che autorizza a bandire un concorso per esami a ventuno posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* nell'Amministrazione dei monopoli di Stato branche di servizio: « Manifatture tabacchi » e « Saline »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, così distribuiti:
cinque posti nella branca di servizio « Manifatture tabacchi e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;
due posti nella branca di servizio « Saline Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».
Al concorso può partecipare, senza alcun limite massimo di età, il personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.
Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad allievo tecnico nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, stesse branche di servizio, senza riportarvi l'idoneità. Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in ingegneria civile o industriale o mineraria.
I candidati che abbiano conseguito tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno esibire anche l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del regio decreto suddetto o il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, firmate dagli aspiranti, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Laboratorio chinino di Stato - Torino, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi ed Uffici vendita generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito degli aspiranti, l'Amministrazione dalla

quale dipendono e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. — Diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2, o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40 legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. — Certificato medico in carta da bollo da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve far mensione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

4. — Copia dello stato di servizio civile in bollo di L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici dell'aspirante con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

5. — Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo di L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo di L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dichiarazione n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande,

ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti deve essere prodotto entro il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato od agli Uffici da essa dipendenti dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 5° che la presiede, da due funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 6° e da due professori della scuola di ingegneria.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha la facoltà di aggregarsi professori in lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo in Roma nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa in lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti previste dalle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina ad allievo tecnico con riserva di anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze loro assegnate.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina compete il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso conservano il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 15.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle due branche di servizio è disposta con provvedimento insindacabile dal direttore generale dei Monopoli di Stato.

Art. 16.

Sarà ritenuto dimissionario d'ufficio il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il termine stabilito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1949
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 93. — EMANUELE

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVA SCRITTA.

Parte prima:

1. — Costruzioni civili ed industriali:

Travi reticolate, travi continue, archi, telai, sistemi elastici.

Struttura e calcoli di statiche di solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati. Fondazioni. Muri di sostegno. Materiali da costruzione. Malto e conglomerati.

Nozioni generali di scienze delle costruzioni.

Nozioni generali sulle strade comuni o ferrate.

2. — Idraulica e costruzioni idrauliche:

Utilizzazione delle acque, bacini di ritenute, dighe, canali industriali, condutture, sifoni.

Opere relative e loro calcolazione.

Consolidamento dei terreni franosi.

Drenaggi.

Parte seconda:

1. — Impianti industriali:

Nozioni di fisica tecnica. Combustibili solidi, liquidi, gassosi.

Caldaie a vapore. Ventilatori industriali. Impianti riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Essiccatoi. Surriscaldamento del vapore. Macchine termiche e idrauliche.

2. — Elettrotecnica:

Nozioni generali. Macchine elettriche. Impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica. Trasformatori, rifusatori, condensatori. Apparecchi di misurazione e di controllo.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1. — Istituzioni di diritto civile.
2. — Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 11 aprile 1949

Il Ministro: VANONI

(1891)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso per esami a sei posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1947, al registro n. 1, foglio n. 370 e bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1948, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per esami a sei posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere:

1. Grandi Lia . . . con punti 18,12 su 20
2. Campisi Baldassarre . . . » 16,30 »
3. Suatoni Ornella . » 16,25 »
4. Barone Luisa, avventizia di 1ª categoria dal 1° luglio 1945 . » 16 — »
5. Cinelli Ermanno . . . » 15,92 »
6. Conte Matilde . . . . » 15,25 »
7. D'Ambrosio Ebe . . . . » 15 — »
8. Saccà Silvana . . . . » 14,87 »
9. Arcà Elisa . » 14,45 »
10. Del Sole Corrado . . » 14,07 »
11. Carini Luigi . . . . . » 13,75 »
12. Di Luca Gabriele . . . . . » 13,50 »

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine seguente i signori:

1. Grandi Lia . . . . con punti 18,12 su 20
2. Campisi Baldassarre . . » 16,30 »
3. Suatoni Ornella . » 16,25 »
4. Barone Luisa, avventizia di 1ª categoria dal 1° luglio 1945 . . » 16 — »
5. Cinelli Ermanno . . . . » 15,92 »
6. Conte Matilde . . . . . » 15,25 »

Art. 3.

Sono dichiarati idonei nell'ordine seguente i signori:

1. D'Ambrosio Ebe . . . . con punti 15 — su 20
2. Saccà Silvana . . . . » 14,87 »
3. Arcà Elisa . . . . . . » 14,45 »
5. Carini Luigi . . . . con punti 13,75 su 20
6. Di Luca Gabriele . . . » 13,50 »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1949

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1949
Registro n. 2, *foglio n.* 199.

(1895)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Graduatoria dei vincitori del concorso a dieci posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 15 settembre 1947.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 27 novembre successivo, col quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo *A*) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1948, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 26 giugno 1948, relativo alla sostituzione di un membro della Commissione suddetta;

Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1948, col quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi al concorso suddetto;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami:

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati vincitori del concorso per esami a dieci posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo *A*), riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 15 settembre 1947:

1. Camussi Sergio di Dino . . . voti 16,66 su 20
2. Monaco Ugo di Salvatore . . » 16,16 »
3. Maugeri Vincenzo di Eugenio » 15,83 »
4. Zazzarelli Mario Clemente di Alfonso . » 15,66 »
5. Tavassi Donato di Francesco . . » 15,33 »
6. Nardacci Ferruccio di Carlo . . » 15 — »
7. De Stefano Andrea di Giovanni . . » 13,16 »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1948

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1949
Registro n. 19, *foglio n.* 1. — MANZELLA

(1896)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.